

## **Allegato 1**

### **Criteri generali, modalità e limiti di riferimento per l'effettuazione dei controlli delle emissioni dei veicoli a motore**

A partire dal 1.7.2001, tutti i veicoli a motore di proprietà di persone, imprese o enti aventi residenza o sede nella Regione Campania e immatricolati da almeno un anno, per circolare sul territorio regionale, devono essere in grado di attestare il rispetto delle prescrizioni tecniche del Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 febbraio 1996 (come modificato per effetto del D.M. 7 agosto 2000), mediante l'esibizione del "bollino blu", valido su tutto il territorio nazionale, di cui al Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 28 febbraio 1994, e il possesso del certificato relativo al controllo delle emissioni.

L'obbligo riguarda ogni veicolo dotato di motore ad accensione comandata o ad accensione spontanea destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote, una massa a pieno carico autorizzata di almeno 400 kg ed una velocità massima per costruzione pari o superiore a 50 km/h.

Non sono invece soggetti:

- i veicoli su rotaia, le trattrici e macchine agricole, le macchine operatrici nonché i veicoli a quattro ruote classificati motoveicoli ai sensi della vigente legislazione nazionale;
- le auto storiche iscritte in uno dei registri previsti dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

**Secondo quanto prescritto dall'art. 7 della Direttiva del Ministro dei lavori pubblici del 7 luglio 1998, il "bollino blu" e la documentazione attestante il rispetto dei limiti delle emissioni ha validità:**

<b>12 mesi per tutti i veicoli immatricolati dopo il 1 gennaio 1988</b>	<b>6 mesi per i veicoli immatricolati prima del 1 gennaio 1988</b>
-------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

Possono circolare sul territorio regionale anche gli autoveicoli a motore in possesso del bollino blu e della documentazione di rito rilasciati da altre amministrazioni regionali, provinciali o comunali.

I controlli possono essere effettuati presso le imprese di autoriparazione autorizzate, che esibiscono all'esterno dei propri locali l'apposito contrassegno conforme al modello allegato alla Direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 luglio 1998.

La visita di revisione dei veicoli comporta anche il controllo dei gas di scarico; pertanto in tale circostanza si ritiene automaticamente assolto l'obbligo di effettuazione del controllo e la sua validità sarà analogamente di 12 mesi per i veicoli immatricolati dopo il 1 gennaio 1988 e di 6 mesi per i veicoli immatricolati prima del 1 gennaio 1988.

Le imprese o consorzi o società consortili previste dall'art.80 comma 8 del Decreto legislativo 285/92 "Nuovo codice della strada" provvedono pertanto al rilascio del Bollino Blu senza onere aggiuntivo per l'utente; a tal fine concorderanno con la

Provincia interessata le condizioni per il rilascio gratuito dei bollini necessari e per la loro rendicontazione.

La stessa situazione si potrà avere presso gli Uffici Provinciali della MCTC che abbiano raggiunto intese in tal senso con le Amministrazioni Provinciali.

Per l'effettuazione dei controlli devono essere utilizzate apparecchiature conformi a quanto stabilito dall'articolo 241 e dall'appendice X del titolo III del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada nonché omologate ai sensi del D.M. 628/96 e successive variazioni ed integrazioni.

Effettuati i controlli richiesti dalla normativa vigente, gli operatori compileranno in tutte le sue parti il certificato relativo alle prove effettuate, utilizzando i moduli forniti dalla Provincia (autocopianti in due copie).

In tali certificati sono riportati, a fini statistici, anche i valori riscontrati per il parametro HC – (idrocarburi) durante la fase di controllo.

L'originale del certificato e la striscia stampata prodotta dallo strumento di misura vengono consegnati all'utente e devono essere conservati sul veicolo per tutto il periodo di validità ed esibiti su richiesta dei competenti organi di controllo. Una delle copie di detto certificato viene conservata presso l'impresa che ha effettuato il controllo.

L'operatore, in caso di esito favorevole dei controlli provvede ad apporre sul parabrezza (preferibilmente in alto a destra) il bollino autoadesivo, previa apposizione della punzonatura del mese e anno di effettuazione della prova.

Qualora il test dia esito negativo, all'utente viene consegnata la striscia stampata prodotta dallo strumento di misura.

Effettuata la messa a punto del veicolo, per la quale l'utente ha il diritto di rivolgersi ad altra Impresa di sua fiducia, l'utente potrà esibire la striscia del primo controllo per avere diritto ad un secondo controllo gratuito.

Sono di seguito riassunte le modalità per l'esecuzione dei controlli ed i limiti a cui si deve fare riferimento durante le prove, stabiliti dal Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 5.2.1996 (come modificato per effetto del D.M. 7.8.2000)

<b>A)Autoveicoli con motore ad accensione comandata (BENZINA) senza convertitore catalitico</b>	<b>CO % in volume</b>
▪ veicoli omologati antecedentemente all'atto OM 9439 (4/8/71) o riconosciuti nel tipo antecedentemente all'atto RT 1902 (2/8/71) ed immatricolati per la prima volta anteriormente al 1° ottobre 1986.	Minimo fra quelli possibili, derivante da una accurata messa a punto, secondo le prescrizioni del costruttore, compatibilmente con le normali prestazioni del motore
▪ veicoli omologati a partire dall'atto OM 9439 (4/8/71) o riconosciuti nel tipo a partire dall'atto RT 1902 (2/8/71) ed immatricolati per la prima volta anteriormente al 1° ottobre 1986.	<b>4,5</b>
▪ immatricolati per la prima volta dopo il 1° ottobre 1986.	<b>3,5</b>

A fini statistici devono essere misurati anche i valori di idrocarburi (HC); i valori riscontrati (in ppm) devono essere riportati sul certificato.

In caso di alimentazione mista benzina – GPL o Benzina - metano, tutte le prove devono essere effettuate con entrambi i carburanti

Deve essere effettuato inoltre:

- l'esame visivo dell'impianto di scarico volto ad accertare l'assenza di fughe e dispersioni, nonché quello del sistema di controllo delle emissioni, volto ad accertare la presenza sul veicolo dell'equipaggiamento indispensabile;
- la certificazione dell'idoneità del veicolo ad utilizzare benzina super senza piombo

**B) Autoveicoli con motore ad accensione comandata (BENZINA) con convertitore catalitico a circuito chiuso, a tre vie, con regolazione a sonda lambda**

**CO  
% in volume**

- con motore a regime minimo

**0,5**

- con motore a 2000÷2500 giri/minuto

**0,3**

A fini statistici devono essere misurati anche i valori di idrocarburi (HC); i valori riscontrati (in ppm) devono essere riportati sul certificato.

In caso di alimentazione mista benzina – GPL o Benzina - metano, tutte le prove devono essere effettuate con entrambi i carburanti

Deve essere effettuato inoltre:

- l'esame visivo dell'impianto di scarico volto ad accertare l'assenza di fughe e dispersioni e la completezza di tutte le parti, nonché quello del sistema di controllo delle emissioni, volto ad accertare la presenza sul veicolo dell'equipaggiamento richiesto
- misura del valore lambda: tale valore, con motore a regime di 2000 – 2500 giri/minuto deve essere pari a  $1 \pm 0,03$  oppure conforme alle specifiche del costruttore.

### **(DIESEL)**

**Misurazione dell'opacità dei gas in libera accelerazione**, (motore disinnestato, ovvero il motore viene accelerato dal regime minimo al regime massimo) **con cambio in folle e frizione innestata:**

Il valore limite di opacità delle emissioni allo scarico è quello registrato sulla piastrina prevista dal DM 5.8.74.

Qualora tale dato non sia disponibile, non dovranno essere superati i seguenti valori limite del coefficiente di

assorbimento:

- veicoli DIESEL dotati di motore ad aspirazione naturale

coefficiente di assorbimento pari a 2,5 m<sup>-1</sup>, corrispondente ad un valore di opacità pari a **63% MAX**

- veicoli DIESEL dotati di motore a turbocompressione

coefficiente di assorbimento pari a 3,0 m<sup>-1</sup>, corrispondente ad un valore di opacità pari a **70% MAX**

**Sono esentati dal rispetto dei valori sopraindicati i veicoli immatricolati anteriormente al 1.1.1980**

**N.B. Le modalità di prova sono quelle previste dal D.M. 5/2/1996. Con il DM 7/8/2000 le modalità di prova e i criteri per stabilire il superamento o meno della prova sono stati modificati. Tale nuova norma - per la cui applicazione è necessario che l'opacimetro risponda al protocollo informatico MCTC-NET - sarà obbligatoria a partire dal 1/6/2003.**

A fini statistici devono essere misurati anche i valori di idrocarburi (HC); i valori riscontrati (in ppm) devono essere riportati sul certificato.

Deve essere effettuato inoltre:

- l'esame visivo dell'impianto di scarico volto ad accertare l'assenza di fughe e dispersioni.